

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3064}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 luglio 1985 (Stampato n. 1271)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 luglio 1985*

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto medesimo.

ART. 3.

1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672, viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150 milioni per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando

lo specifico accantonamento « Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Résolution portant amendement au Statut Organique de l'Institut
(adopté le 9 novembre 1984)**

L'ASSEMBLEE GENERALE

Vu l'article 19 du Statut Organique de l'Institut international pour l'unification du droit privé:

DÉCIDE

d'approuver l'amendement de l'alinéa 1er de l'article 16 dans le texte suivant:

« Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouvernement italien promoteur, telle qu'approuvée par le Parlement italien, et que ledit Gouvernement déclare fixer à compter de l'année 1985 à la somme de 300 millions de liras italiennes par an, laquelle pourra être révisée à l'expiration de chaque période triennale par la loi d'approbation du budget de l'Etat italien, ainsi que les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants ».

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Risoluzione relativa all'emendamento allo Statuto organico dell'Istituto (adottata il 9 novembre 1984).

L'ASSEMBLEA GENERALE, visto l'articolo 19 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

DELIBERA

d'approvare la modifica del primo comma dell'articolo 16 nel testo seguente:

« Le spese annuali relative al finanziamento ed al mantenimento dell'Istituto saranno coperte dalle entrate iscritte nel bilancio dell'Istituto, che comprenderanno particolarmente il contributo ordinario di base del Governo italiano promotore, così come approvato dal Parlamento italiano, e che il Governo dichiara di fissare a decorrere dall'anno 1985 nella somma di lire italiane 300 milioni per anno, la quale potrà essere revisionata alla scadenza di ciascun periodo triennale dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato italiano, nonchè i contributi annuali degli altri Governi partecipanti ».